

nutrizione straordinaria, anche in economia, di fabbricati (compresi fabbricati accessori quali i *garage*), destinati, entro e non oltre due anni dalla fine dei lavori, ad abitazione principale della famiglia o di un suo componente, ovvero destinati ad attività agricole in aree montane, qualora non ricorrano le condizioni richiamate al numero 21-*bis*) della parte il o ad attività artigianali, commerciali, turistiche quando l'impresa sia a conduzione familiare, eserciti o intenda esercitare la sua attività esclusivamente in un unico plesso edilizio e sia localizzata nelle aree montane o nei comuni con meno di 2.000 abitanti o in centri abitati di comuni maggiori con meno di 2.000 abitanti purché posti a distanza di almeno 5 chilometri da un centro maggiore.

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera b), apportare le seguenti variazioni:*

*a) sopprimere i seguenti numeri:*

6) (*spezie*);

17) (*oggetti di antiquariato, da collezione, ed importati, eccetera*);

*b) aggiungere i seguenti numeri:*

5-*bis*) il numero 24) (*tè, matè*) è soppresso;

6-*bis*) il numero 45) (*alghe*) è soppresso;

10-*bis*) il numero 63) (*cacao*) e il numero 64) (*cioccolato, eccetera*) sono soppressi;

11-*bis*) il numero 68) (*panetteria fine, pasticceria, biscotteria, eccetera*) è soppresso;

11-*ter*) al numero 76) sono soppresse le parole: "*estratti o essenze di caffè, di tè, di matè*;

13-*ter*) i numeri 111) (*seme per fecondazione artificiale*), 112) (*principi attivi per integratori mangimi*), 113) (*prodotti minerali e chimico-industriali e additivi per nutrizione animale*) sono soppressi;

13-*quater*) i numeri 119) (*contratti di scrittura per spettacoli teatrali*) e 123) (*spettacoli*) sono soppressi;

16-*bis*) il numero 12-*decies*) (*francobolli da collezione e collezioni*) è soppresso".

### **Segue compensazione n. 1**

**\*1. 62.**

Armosino, Scaltritti.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 13), aggiungere il seguente:*

13-*bis*) beni forniti per la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria, anche in economia, di fabbricati (compresi fabbricati accessori quali i *garage*), destinati, entro e non oltre due anni dalla fine dei lavori, ad abitazione principale della famiglia o di un suo componente, ovvero destinati ad attività agricole in aree montane, qualora non ricorrano le condizioni richiamate al numero 21-*bis*) della parte il o ad attività artigianali, commerciali, turistiche quando l'impresa sia a conduzione familiare, eserciti o intenda esercitare la sua attività esclusivamente in un unico plesso edilizio e sia localizzata nelle aree montane o nei comuni con meno di 2.000 abitanti o in centri abitati di comuni maggiori con meno di 2.000 abitanti purché posti a distanza di almeno 5 chilometri da un centro maggiore.

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera b), apportare le seguenti variazioni:*

*a) sopprimere i seguenti numeri:*

6) (*spezie*);

17) (*oggetti di antiquariato, da collezione, ed importati, eccetera*);

*b) aggiungere i seguenti numeri:*

5-*bis*) il numero 24) (*tè, matè*) è soppresso;

6-*bis*) il numero 45) (*alghe*) è soppresso;

10-*bis*) il numero 63) (*cacao*) e il numero 64) (*cioccolato, eccetera*) sono soppressi;

11-*bis*) il numero 68) (*panetteria fine, pasticceria, biscotteria, eccetera*) è soppresso;

11-*ter*) al numero 76) sono soppresse le parole: "*estratti o essenze di caffè, di tè, di matè*;

13-*ter*) i numeri 111) (*seme per fecondazione artificiale*), 112) (*principi attivi per*

integratori mangimi), 113) prodotti minerali e chimico-industriali e additivi per nutrizione animale) sono soppressi;

13-*quater*) i numeri 119) (contratti di scrittura per spettacoli teatrali) e 123) (spettacoli) sono soppressi;

16-*bis*) il numero 12-*decies*) (francobolli da collezione e collezioni) è soppresso”.

**\*1. 40.**

Marinacci, Volontè.

*Al comma 6, lettera b), sostituire il numero 14), con il seguente: 14) il numero 121) è sostituito dal seguente: 121) somministrazioni di alimenti e bevande e relativi servizi dipendenti da contratti di appalto, ad esclusione di quelle effettuate in pubblici esercizi di categorie di lusso;.*

**1. 319.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b), al numero 16, dopo la parola: seguito, aggiungere le seguenti: escluse quelle di trasporto di alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna che rientrano tra le prestazioni esenti ed.*

*Alla copertura del relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal recupero a tassazione di materia imponibile da effettuarsi con provvedimenti amministrativi di lotta all'evasione da adottarsi entro il 31 dicembre 1997.*

**1. 425.**

Antonio Pepe, Contento, Menia, Carlo Pace.

*Al comma 6, lettera b) sopprimere il numero 15).*

*Conseguentemente l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 43.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale.

*Al comma 6, lettera b) sopprimere il numero 15).*

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 1 gennaio 1969, n. 740 ferroviarie, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**1. 44.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale.

*Al comma 6, alla lettera b), il numero 15) è sostituito dal seguente:*

15) il numero 123-*ter*) è soppresso.

Le maggiori entrate sono destinate alla riduzione del limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1998, 1999, 2000.

**1. 198.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b) dopo il numero 15) aggiungere il seguente:*

15-*bis*) al numero 127-*sexies*) sono soppresse le seguenti parole: , escluse materie prime e sernilavorate,.

*Conseguentemente, l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 45.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

Al comma 6, lettera b) dopo il numero 15) aggiungere il seguente:

15-bis) al numero 127-sexies) sono soppresse le seguenti parole: escluse materie prime e semilavorate;

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 marzo 1981, n. 3 (cooperazione allo sviluppo), sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

**1. 36.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

Al comma 6, lettera b) numero 16), dopo la parola: di trasporto aggiungere la seguente: extraurbano.

Conseguentemente gli stanziamenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e al decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, conveflito, dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

**1. 47.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

Al comma 6, lettera b) numero 16), dopo la parola: di trasporto aggiungere la seguente: extraurbano.

Conseguentemente l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è

aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

**1. 48.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

Al comma 6, lettera b), al numero 16-bis), dopo le parole: lettera g) aggiungere le seguenti parole: ed anche le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b) i numeri 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15) e 17) sono soppressi e sono aggiunte le seguenti voci:

17-bis) mangimi per canarini;

17-ter) libri non scolastici;

17-quater) riviste per adulti;

17-qui-quies) riviste femminili;

17-sexies) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, prestazioni di servizi delle radiodiffusioni, con esclusione di quelle aventi carattere prevalentemente politico;

17-septies) i numeri 62), 63) e 64) sono soppressi;

17-octies) al numero 121) sostituire le parole in pubblici esercizi di categoria lusso con le seguenti: "nei ristoranti";

Al numero 16), aggiungere dopo le parole presente decreto le seguenti: con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

**1. 324.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

Al comma 6, lettera b) dopo il numero 16-bis), aggiungere il seguente:

16-ter) al numero 127-terdecies) sono soppresse le seguenti parole: escluse le materie prime e semilavorate.

*Conseguentemente, coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.*

**1. 49.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 6, lettera b) dopo il numero 16-bis), aggiungere il seguente:*

16-ter) al numero 127-terdecies) sono soppresse le seguenti parole: , escluse le marerie prime e semilavorate,

*Conseguentemente, l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 50.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 6, lettera b) dopo il n. 16-bis aggiungere il seguente:*

16-ter) dopo il n. 127-undicies) è inserito il seguente: 127-duodecies) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali o clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrecemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta stoffa da

parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi.

Alla copertura del relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal recupero a tassazione di materia imponibile da effettuarsi con provvedimenti amministrativi di lotta all'evasione da adottarsi entro il 31 dicembre 1997.

**1. 62-bis.**

Antonio Pepe, Contento, Menia.

*Al comma 6, lettera b) dopo il numero 16-bis), inserire il seguente:*

16-ter) Al numero 127-quaterdecies) sono soppresse le seguenti parole: esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.

*Conseguentemente, l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 51.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 6, lettera b) dopo il numero 16-bis), aggiungere il seguente:*

16-ter) Al numero 127-quaterdecies) sono soppresse le seguenti parole: esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.

*Conseguentemente, coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.*

**1. 52.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 6, lettera b) il numero 17) è soppresso.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero: "27-) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.

**1. 155.**

Michielon, Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 28) è inserito il seguente: "28-bis) tettarelle".

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 27-*quater*) è soppresso.

**1. 283.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 127-*septiesdecies*) è aggiunto il seguente: 127-*octiesdecies*) navi e imbarcazioni da diporto.

*Conseguentemente, l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 54.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 127-*septiesdecies*) è aggiunto il seguente: 127-*octiesdecies*) navi e imbarcazioni da diporto.

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e al decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, sono ridotti per gli anni 1998, 1999, 2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**1. 55.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 6, alla lettera b), dopo il numero 17, aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 127-*septiesdecies*) è aggiunto il seguente: 128-bis) Calzature.

*All'onere derivante dalla riduzione della superiore aliquota di imposta si fa fronte in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del volume delle cessioni e per la rimanente parte con la riduzione in proporzione del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, in servizio al 31 ottobre 1997.*

**1. 56. (Nuova formulazione)**

Bono.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 28) è inserito il seguente: "28-bis) insetticidi".

*Conseguentemente, ancora, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere il numero 27-*quater*).

**1. 243.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 28) è inserito il seguente: “28-bis) mollette per panni”.

*Conseguentemente, ancora, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere il numero 27-quater).

**1. 244.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 28) è inserito il seguente: 8-bis) fiammiferi da cucina”.

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis) All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere il numero 27-quater.

**1. 219.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) dopo il numero 28) è inserito il seguente: “28-bis) paste decongestionanti per neonati”.

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere il numero 27-quater).

**1. 224.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:*

17-bis) mangimi per canarini.

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero: “27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266”.

**1. 180.**

Michielon, Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora sia stata rilasciata dal Comune competente l'attestazione prevista dal quarto comma dello stesso articolo, e il soggetto committente con atto sottoscritto abbia richiesto l'agevolazione prevista nell'articolo citato, solo il committente è tenuto a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed al recupero di imposte nei confronti di alcuna delle parti in causa per tutti i rapporti instauratisi in periodo anteriore all'entrata in vigore del presente articolo di legge. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo dai contribuenti per effetto di contenzioso scaturito dall'applicazione del presente articolo di legge.

**1. 211.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli Faustinelli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. L'aliquota di base dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, è ridotta dal 58 per cento al 57,6 per cento, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico.

**1. 59.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 7, sostituire le parole: 1° ottobre 1997, con le seguenti: 1° gennaio 1998.*

**1. 60.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis Alla Tabella a), Parte II: Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è aggiunto infine: Le prestazioni rese per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili sono assoggettate all'aliquota del 10 per cento.

*Conseguentemente, l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 67.**

Fabris, Peretti, D'Alia, De Franciscis.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine:

41-quater) le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, autorizzate al funzionamento secondo le rispettive leggi regionali, comprese le sommini-

strazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e altre prestazioni accessorie.

*Conseguentemente: l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 68.**

Fabris, Peretti, D'Alia, De Franciscis.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis All'articolo 10, primo comma, n. 221) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: orfanotrofi, asili, sono eliminate le parole: case di riposo per anziani e simili.

*Conseguentemente: l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**1. 69.**

Fabris, Peretti, D'Alia, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis.

1. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1977, n. 73, prot. 8822/X1, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

ART. 1-ter.

*(Unificazione dell'accisa sul gas metano su tutto il territorio nazionale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di con-

sumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è *soppressa*.

**1. 07.**

Covre, Michielon, Molgora, Fro-sio Roncalli, Ballaman, Martinelli.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

## ART. 1-bis.

1. L'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.

## ART. 1-ter.

*(Unificazione dell'accisa sul gas metano su tutto il territorio nazionale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è *soppressa*.

**1. 08.**

Covre, Michielon, Molgora, Fro-sio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

*(Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni creditizie e finanziarie).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che

adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera *b*), paragrafo *d*), della direttiva 77/368/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della predetta legge n. 28 del 1997, qualora le dichiarazioni annuali dell'IVA dei relativi periodi d'imposta, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto qualora sia stata applicata una disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo.

**1. 01.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

1. L'attività di allevamento e addestramento di cavalli di razza e per qualsiasi fine, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di carico di bestiame per unità di superficie, è considerata, a tutti gli effetti, attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

**1. 02.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

*(Regime IVA per gli enti locali).*

1. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, *dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-bis)* operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese agli enti locali o effettuate dagli stessi;

*Conseguentemente, ancora, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Disposizioni relative alle accise sui tabacchi e sugli alcoli).*

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro, a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

2. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

**1. 05.**

Cavaliere, Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Interpretazione autentica).*

1. Il servizio di trasporto dei disabili è da intendersi equiparato alle prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al n. 41-bis, tabella A, parte II, della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, ed è per-

tanto assoggettato all'aliquota del 4 per cento.

**1. 06.**

Michielon, Molgora, Grugnetti, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le variazioni delle aliquote disposte dall'articolo 1 non si applicano alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da imprese artigiane.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede con il recupero a tassazione di materia imponibile da ottenersi mediante provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997.

3. Per l'integrazione del gettito così ottenuto il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

**1. 03.**

Carlo Pace, Bono, Antonio Pepe, Contento.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Per le prestazioni di servizi le aliquote di cui al precedente articolo 1 sono ridotte di due punti.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede con il recupero a tassazione di materia imponibile da ottenersi mediante provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997.

3. Per l'integrazione del gettito così ottenuto il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applica-

zione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

**1. 04.**

Carlo Pace, Bono, Antonio Pepe, Contento.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**Segue compensazione n. 1**

**2. 1.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta.*

**2. 26.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: contenente disposizioni relative alla con le seguenti: pertinente la.*

**2. 21.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: contenente con la seguente: recante.*

**2. 25.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: contenente con la seguente: concorrente.*

**2. 24.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: contenente con la seguente: riguardante.*

**2. 18.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: contenente con le seguenti: relativo alle.*

**2. 19.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: contenente con le seguenti: attinente le.*

**2. 20.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: nonché con la seguente: e.*

**2. 22.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: nonché con le seguenti: ed anche.*

**2. 23.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**Segue compensazione n. 1**

**2. 2.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.*

**Segue compensazione n. 1**

**2. 3.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: concernente con la seguente: contenente.*

**2. 5.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: concernente con la seguente: riguardante.*

**2. 6.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: concernente con la seguente: relativo.*

**2. 7.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1 lettera b), sostituire la parola: concernente con la seguente: inerente.*

**2. 8.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1 lettera b), sostituire la parola: concernente con la seguente: attinente.*

**2. 9.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: concernente con la seguente: pertinente.*

**2. 11.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: veicoli di piazza, aggiungere le seguenti: e veicoli scuolabus.*

**Segue compensazione n. 1**

**2. 4.**

Leone, Conte

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: veicoli da piazza aggiungere le seguenti: e veicoli scuolabus.*

*Conseguentemente Al comma 6, lettera b), i numeri 9) 11), 12), 15) e 17) sono soppressi.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Unificazione dell'accisa sul gas metano su tutto il territorio nazionale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**2. 30 (ex 1. 214.)**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: abilitati, fino a: fluviale.*

**2. 16.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: abilitati ad eseguire servizi di trasporto.*

**2. 12.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**2. 14.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Si considerano urbani i trasporti effettuati, con le seguenti: che vengono eseguite nell'ambito.*

**2. 17.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Si considerano urbani i trasporti, con le seguenti: Sono trasporti urbani quelli.*

**2. 15.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

**ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**3. 1.**

Bono.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 2.**

Bono.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mese successivo aggiungere le seguenti: ; all'ottavo comma, le parole: Le spese di*

*emissione della fattura sono sostituite con le seguenti: Le spese di emissione e spedizione della fattura;*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis) nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte terza, dopo il numero 125, è aggiunto il seguente: 125-bis) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;*

*2-ter) all'articolo 10, al comma 1, sopprimere il numero 27-quater).*

**3. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 21, quarto comma, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: Per le cessioni di beni consegnati o spediti dal cedente direttamente a terzi, per espressa disposizione del cessionario, la fattura può essere emessa, nei rapporti tra i terzi ed il cessionario, entro 5 giorni dalla data in cui quest'ultimo soggetto riceve la fattura del cedente.*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 23, primo comma, nel secondo periodo, le parole: seconda parte sono sostituite con le seguenti: seconda ed ultima parte.*

**Segue compensazione n. 1****3. 3.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 2, sostituire le parole: 1° ottobre 1997 con le seguenti: 1° gennaio 1998.*

**Segue compensazione n. 1****3. 4.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, viale, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10, comma 13-*quinquies* della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052 del 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081 del 1993, debitori anche per IVA omessa o pagata tardivamente, relativa a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

**3. 01.**

Bono.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**"ART. 3.bis.**

*(Disposizioni in materia di versamento diretto alla tesoreria provinciale dello Stato).*

1. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

*"h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato".

2. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: " , ad esclusione

delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato".

**3. 03.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustini.

**ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**Segue compensazione n. 1**

**4. 1.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, l'aliquota per la cessione di autovetture nuove di fabbrica è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**Segue compensazione n. 1**

**4. 2.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Sopprimere il comma 2.*

**Segue compensazione n. 1**

**4. 3.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole:* realizzate mediante cessione con le seguenti: derivanti dal trasferimento.

**4. 7.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sopprimere la parola:* potenzialmente.

**4. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 2, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente:* La presente disposizione non si applica alle partecipazioni, ai diritti o ai titoli acquisiti per successione.

**4. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole:* dei dodici mesi con le seguenti: dell'anno.

**4. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

**ART. 6.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis**

*(Proroga dei termini per la regolarizzazione delle società semplici e per la modificazione delle ditte individuali in agricoltura).*

1. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1° dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1° dicembre 1998.

2. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1° dicembre 1998.

**Segue compensazione n. 1****6. 01.**

Conte, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Paroli, Nan, Armosino, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis**

*(Proroga dei termini per l'accatastamento dei fabbricati rurali).*

1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 31 dicembre 1998.

**Segue compensazione n. 1****6. 02.**

Conte, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Paroli, Nan, Armosino, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis**

1. L'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che si svolgono all'estero e non sono organizzati o gestiti da enti italiani è soggetto ad autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, previa verifica del possesso da parte del richiedente di requisiti, anche in ordine alla solidità finanziaria.

ria, da stabilirsi con successivo decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. L'accettazione delle scommesse da parte dei soggetti autorizzati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951 e successive modificazioni.

3. All'articolo 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“È fatta altresì eccezione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che non si svolgono in Italia e che non sono organizzati o gestiti da enti italiani.

**Segue compensazione n. 1**

**6. 03.**

Leone, Conte.

ART. 6-bis.

*Al comma 1 sostituire le parole: le procedure concorsuali con le seguenti: l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa per le quali non sia stato dichiarato chiuso lo stato passivo.*

*Conseguentemente sopprimere la lettera e).*

**6-bis. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1 dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: per le quali non sia stato dichiarato chiuso lo stato passivo.*

**6-bis. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1 dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: per le quali non sia stato dichiarato esecutivo con decreto lo stato passivo.*

**6-bis. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di pubblicazione.*

**6-bis. 10.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: del Tribunale.*

**6-bis. 9.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di chiusura, con le seguenti: di cessazione della procedura.*

**6-bis. 11.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: del passaggio in cosa giudicata.*

**6-bis. 12.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*f) dalla data di realizzo delle attività nel caso di concordato preventivo per cessione di beni.*

**6-bis. 13.**

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 20, con le seguenti: di cui all'articolo 9.*

**6-bis. 18.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Nell'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parole: contestualmente, sono aggiunte le seguenti: , comunque non oltre gli stessi stermini previsti per beneficiare delle misure ridotte in appresso specificate.

**6-bis. 1.**

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Al comma 207, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: entro 15 giorni dal pagamento, sono sostituite dalle seguenti: entro il 15 ottobre 1997.

**6-bis. 2.**

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Ai soli fini della liquidazione della dichiarazione integrativa di condono ex legge n. 413 del 1991, la soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633, richiamata dagli articoli 45, comma 4 e 51, comma 8, della legge n. 413 del 1991, si applica alle posizioni che risultano pendenti alla data della sua entrata in vigore.

**6-bis. 3.**

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

ART. 6-ter

*Al comma 1, sostituire la parola: Relativamente con la seguente: Limitatamente.*

**6-ter. 2.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.*

**6-ter. 8.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.*

**6-ter. 9.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 novembre.*

**6-ter. 10.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

ART. 6-quater.

*Al comma 1, sopprimere le parole: con delibera.*

**6-quater. 2.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: anche in deroga, fino a: modificazioni.*

**6-quater. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 3, dopo la parola: comuni, sopprimere la parola: anche.*

**6-quater. 3.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 3, dopo la parola: servizi, sopprimere le parole: i comuni possono.*

**6-quater. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 3, dopo la parola: retroattivo, sopprimere la parola: anche.*

**6-quater. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. I comuni e le province possono, con apposita delibera, esonerare dalla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, sul suolo pubblico; i comuni e le province possono estendere la non applicazione della stessa tassa anche alle annualità pregresse.

**Segue compensazione n. 1**

**6-quater. 1.**

Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Martusciello, Savelli, Tremonti, Viale, Scaltritti.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. I comuni e le province possono, con apposita delibera, esonerare dalla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico; i comuni e le province possono estendere la non applicazione della stessa tassa anche alle annualità pregresse.

**6-quater. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. I comuni e le province possono, con delibera, esonerare dalla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico

ed attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche alle annualità pregresse.

**6-quater. 8.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: anche in deroga, fino a: modificazioni.*

**6-quater. 11.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 4, sopprimere le parole: con apposita deliberazione.*

**6-quater. 12.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; aggettanti direttamente sul suolo pubblico ed estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

**6-quater. 13.**

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Martinelli, Faustinelli.

-----

**Compensazione n. 1**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:*

ART. 6-bis

1. L'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che si svolgono all'estero e non sono organizzati o gestiti da enti italiani è soggetto ad autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, previa verifica del

possesso da parte del richiedente di requisiti, anche in ordine alla solidità finanziaria, da stabilirsi con successivo decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. L'accettazione delle scommesse da parte dei soggetti autorizzati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951 e successive modificazioni.

3. All'articolo 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“È fatta altresì eccezione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che non si svolgono in Italia e che non sono organizzati o gestiti da enti italiani.

ART. 6-ter

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, per la misura necessaria ad assicurare la copertura del presente comma, rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.